

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Fondo Tranched Cover 3 Avviso

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 18/12/2014 12:12:47

Contiene: 8 FAQ

1-(D) Con riferimento alle previsioni di cui all art. 10 dell Avviso in oggetto, siamo a chiedervi precisazioni in ordine alla seguente ipotesi di lavoro. Die distinti confidi manifestano autonoma/congiunta manifestazione di interesse alla costituzione di una delle tranches mezzanine cash collateral a supporto di un portafoglio con una unica banca originator: 1. L entità del mezzanine cash collateral, determinata sulla base della consistenza di portafoglio, di cui all art. 8 dell Avviso (pari ad Euro 1.421.000) in quale misura dovrà essere sottoscritta da ogni confidi? In alternativa ogni struttura costituirà per intero l importo del mezzanine cash collateral? 2. Atteso che l Avviso prevede che tutte le pratiche costituenti il portafoglio dovranno essere garantite dal confidi, l intervento di garanzia del singolo confidi, sia nella fase di ramp up, che a seguito della costruzione del portafoglio, dovrà intendersi autonoma o in cogaranzia .

(R) Si rammenta che come si evince dall art. 15, c.3, dell Avviso, un originator può costituire un portafoglio di esposizioni creditizie con l intervento di uno o più confidi. La fattispecie presentata configura un ipotesi di cogaranzia della tranche mezzanine, per cui il mezzanine cash collateral, pari ad 1.421.000, dovrà essere costituito presso l originator da ciascun confidi pro quota, a seconda degli accordi presi tra le parti.

2-(D) Art. 15 (requisiti per la partecipazione) comma c): detenere al 31/12/2013 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro. Tale requisito si riferisce alla banca?

(R) Il requisito si riferisce agli operatori economici che intervengono nell operazione come originator. Nello specifico, si tratta degli operatori indicati nell art. 15, c. 1 (banche, confidi 107 e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento), che intendono realizzare portafogli di finanziamenti usufruendo delle risorse a valere sul Fondo Finanziamento del rischio. Se il Confidi interviene nell operazione a protezione della tranche mezzanine (art. 10) mediante costituzione del mezzanine cash collateral, i requisiti sono indicati all art. 24 dell Avviso.

3-(D) Art. 24 (requisiti confidi) comma d): avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 50 milioni di euro. Lo stock di garanzie possono essere intese in linea generale o sono vincolati da una specifica percentuale, in cui il Confidi è tenuto a detenere in Puglia?

(R) Lo stock di garanzie impegnate pari almeno a 50 milioni deve essere inteso in linea generale, senza vincoli territoriali, e deve risultare dall ultimo bilancio di esercizio approvato.

4-(D) E possibile semplificare l operatività del trasferimento delle risorse a valere sulla dotazione finanziaria e sul junior cash collateral?

(R) Si fa l esempio della costruzione di un portafoglio finanziario con l intervento di confidi. Ai sensi dell art. 8, comma 6, dell Avviso, all originator saranno assegnate risorse pari ad 10.875.000,00 come dotazione finanziaria e ad 1.625.000,00 come junior cash collateral. L importo del Portafoglio di esposizioni creditizie sarà pari ad 36.250.000,00. Ai sensi dell art. 41 del Regolamento UE 1303/2013, l importo del contributo erogato a seguito di ciascuna richiesta di pagamento intermedio, non può superare il 25% dell importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario, per cui l originator potrà presentare n. 4 o più domande di pagamento intermedio, ossia di trasferimento di risorse. Si ipotizza, quindi, che l originator presenterà n. 4 richieste di pagamento intermedio. Le risorse saranno trasferite all originator e costituite in pegno in n. 4 tranches anticipate, pari ad 3.125.000, di cui 2.718.750,00 come dotazione finanziaria ed 406.250,00 come junior cash collateral, per ogni quota di portafoglio pari ad 9.062.500,00. Di seguito si specifica l operatività dei trasferimenti delle risorse: 1. La prima quota delle risorse sarà trasferita in anticipazione, a fronte dell impegno dell originator a costruire la prima porzione di portafoglio pari ad 9.062.500,00. 2. L originator potrà presentare richiesta per la seconda quota delle risorse solo se avrà costruito almeno il 60% della prima porzione di portafoglio pari ad 5.437.500,00 (9.062.500,00 x 60%). 3. Per la terza e quarta domanda di pagamento l originator dovrà aver costruito almeno l 85% delle porzioni di portafoglio indicate nelle precedenti richieste. In particolare, per ottenere il trasferimento della 3° tranche di risorse, dovrà essere stato costruito una porzione di portafoglio almeno pari ad 15.406.250,00 (9.062.500,00 x 2 x 85%); per ottenere il trasferimento della 4° tranche di risorse, dovrà essere stato costruito una porzione di portafoglio almeno pari ad 23.109.375,00 (9.062.500,00 x 3 x 85%). Si rammenta che, ai sensi dell art. 23, comma 4 dell Avviso, qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all articolo 8, comma 4, non raggiunga l ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria e del junior cash collateral.

5-(D) Cosa si intende per finanziamento in default?

(R) Al fine di adottare procedure coerenti con la prassi operativa del Fondo Centrale di Garanzia ed, in particolare, con le operazioni di Garanzia del fondo su portafogli di finanziamenti attuate con D.M. del 24 aprile 2013, per Finanziamento in default si intende il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell Impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di bilancio relativa ai crediti a sofferenza, credito ristrutturato o partite incagliate, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d Italia n. 272 (Matrice

dei Conti) del 30.7.2008, 5° aggiornamento del 16 luglio 2013. Il presente chiarimento appare coerente con le Direttive di attuazione mediante le quali sono disciplinati la gestione ed il funzionamento del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranchè cover, approvate con DGR n. 2819 del 12 dicembre 2011 e adottate coerentemente con il quadro normativo di riferimento del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a cui fa riferimento anche il succitato D.M. 24/04/2013. Tanto al fine di non ingenerare incertezze sulla eleggibilità dell'operazione di tranchè cover per i benefici in termini di minori assorbimenti patrimoniali, da trasferire in capo ai soggetti finanziati e, quindi, consentendo di rafforzare gli obiettivi della misura in termini di maggiore disponibilità del debito e abbattimento del pricing dei prestiti.

6-(D) L'art. 7.5 dell'allegato 5 dell'Avviso Schema di convenzione dispone che in caso di default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero. Nel caso in cui le procedure di recupero abbiano esito negativo, come sarà calcolato l'importo della dotazione finanziaria da restituire a Puglia Sviluppo?

(R) In caso di default di un finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero, al netto delle perdite imputabili pro quota (20% senza intervento dei confidi ovvero 30% con i confidi) alla medesima dotazione finanziaria. Si riporta, di seguito, un esempio di calcolo dell'importo della dotazione finanziaria da restituire: Situazione iniziale: Portafoglio costruito senza la partecipazione del Confidi. Dotazione finanziaria: 20%. Nozionale erogato: 100. Dotazione finanziaria da restituire a Puglia Sviluppo: 20. Finanziamento in default: Importo del credito recuperato dopo l'esperimento delle procedure di recupero: 40. Perdita: 60. Perdite imputabili pro quota alla dotazione finanziaria: $60 \times 20\% = 12$. Dotazione da restituire: $20 - 12 = 8$. La perdita residua a carico del finanziatore ($60 - 12 = 48$) è eleggibile alla garanzia di tipo tranchè cover. Pertanto, il finanziatore potrà escutere il junior cash collateral, nei limiti delle disponibilità del medesimo, per 38,4 (pari a $80\% \times 48$, dove 80% è il tasso di garanzia previsto nell'Avviso.)

7-(D) L'Avviso prevede il trasferimento all'Originator sia delle risorse da costituire in pegno che quelle della dotazione finanziaria su conti dedicati remunerati al tasso dell'Euribor 3 mesi + 1%. L'articolo 3 stabilisce le modalità di retrocessione della dotazione e la remunerazione da trasferire trimestralmente a Puglia Sviluppo. Il conto dovrebbe essere comunque oltre che dedicato vincolato. Le dotazioni sul conto dovrebbero essere difatti indisponibili per Puglia Sviluppo. Al riguardo si chiede un maggior dettaglio sulla tenuta di tale conto e sulla relativa operatività.

(R) La dotazione è un investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all'investitore pubblico. Puglia Sviluppo, a seguito della stipula della Convenzione, conferirà una dotazione finanziaria in favore dell'originator (30% del portafoglio in caso di partecipazione di confidi, 20% senza intervento di confidi) attraverso la quale parteciperà al rischio di credito dell'importo nozionale di ciascun finanziamento, mediante il trasferimento per porzioni delle risorse, secondo quanto già indicato nell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso. A seguito della comunicazione dell'avvio del periodo di Ramp up, Puglia Sviluppo trasferisce la dotazione finanziaria su un conto corrente denominato Puglia Sviluppo Dotazione finanziaria, acceso presso il Finanziatore. Trattasi di conto corrente vincolato alle finalità dell'Avviso (condivisione del rischio). La dotazione trasferita sul conto è indisponibile per Puglia Sviluppo. La dotazione finanziaria, altresì, è remunerata al tasso Euribor 3 mesi + 1%. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi sono liquidati e trasferiti trimestralmente a favore di Puglia Sviluppo (art. 3.1 e art. 15.4, lett. a., dell'Avviso e art. 7.14 della Convenzione). La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti. A tal fine, sarà stornato dal c/c aperto presso il Finanziatore un importo pari al 30% ovvero al 20% della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in bonis sottostanti, con contestuale accredito delle somme su apposito conto transitorio. Le somme depositate su detto conto transitorio saranno trasferite a Puglia Sviluppo con frequenza semestrale. Il c/c transitorio è remunerato al tasso Euribor 6 mesi. In caso di default di un finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero, al netto delle perdite imputabili pro quota (20% senza intervento dei confidi ovvero 30% con i confidi) alla medesima dotazione finanziaria. Nel caso di Default di cui all'alinea precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria (30% ovvero 20%). In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, il Finanziatore sarà tenuto a restituire la dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti.

8-(D) Si chiedono chiarimenti in merito all'articolo Revoca dei finanziamenti e recupero della Convenzione Puglia Sviluppo-Banca originator.

(R) Con riferimento a quanto indicato nell'articolo Revoca dei finanziamenti e recupero della Convenzione, si forniscono i seguenti chiarimenti. Nel caso in cui l'impresa non rispetti quanto previsto dalle lettere a, b, c del comma 5 dell'art. 13 dell'Avviso pubblico, la stessa decadrà dagli aiuti di cui all'Avviso Tranchè cover e Puglia Sviluppo

procederà al recupero dell'elemento di aiuto direttamente nei confronti dell'impresa. Ai fini della determinazione dell'elemento di aiuto, si fa riferimento al metodo indicato nell'art. 13, comma 1, dell'Avviso (ad es. se la garanzia sviluppa un ESL del 5% e se il finanziamento erogato è pari ad e 100.000,00, l'importo da recuperare darà pari ad 5.000,00).